



Ministero della cultura

DECRETO LEGISLATIVO

**Attuazione dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2022 n. 106
recante delega al Governo
e altre disposizioni in materia di spettacolo**

1 LUGLIO 2025



Ministero della cultura

**SCHEMA
DECRETO LEGISLATIVO**

**Attuazione dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2022 n. 106,
recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”;

Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”, che ha disposto la proroga di dodici mesi del termine di esercizio della delega di cui all'art. 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 119, recante “Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118” che ha ulteriormente prorogato di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge n. 106 del 2022;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”;

Acquisiti i pareri resi dal Consiglio superiore dello spettacolo nella seduta del2024;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del

Acquisito il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;
sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il



Ministero della cultura

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Approvazione del decreto legislativo e delle disposizioni connesse

1. È approvato il decreto legislativo di cui all'allegato 1 al presente decreto, recante riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il.....

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì



Ministero della cultura

TITOLO I Disposizioni generali

Capo I

Principi, aree di intervento, finalità e compiti

Art. 1

Principi

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):

- a) promuove e sostiene lo spettacolo, in tutte le sue forme materiali e immateriali, quale attività fondamentale per lo sviluppo della cultura e per preservare e arricchire il patrimonio spirituale della società e l'identità nazionale, nonché quale mezzo universale di espressione e comunicazione;
- b) riconosce il valore delle arti dello spettacolo per la formazione e la crescita culturale sia della persona che della collettività, favorendo la coesione e il contrasto al disagio sociale;
- c) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale.
- d) riconosce nello spettacolo un insostituibile fattore di sviluppo, oltre che individuale, sociale e civile, anche occupazionale ed economico della comunità nazionale e lo configura come componente dell'industria culturale e dell'imprenditoria creativa nonché dell'offerta turistica;
- e) promuove, sostiene e tutela le professioni dello spettacolo, anche alla luce del crescente utilizzo delle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
- f) riconosce e tutela il ruolo sociale degli artisti, dei professionisti e, in generale, di tutti i lavoratori dello spettacolo per lo sviluppo e la diffusione della cultura e delle arti italiane in Europa e nel mondo;
- g) riconosce e tutela la specificità delle prestazioni di lavoro nello spettacolo, con i loro elementi di flessibilità, mobilità, discontinuità, intermittenza.



Ministero della cultura

Art. 2

Aree di intervento

1. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo, quali attività culturali caratterizzate dalla compresenza di competenze artistiche e tecniche e di un pubblico, e in particolare la musica, l'opera lirica, il teatro, ivi compreso il teatro poesia, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante, i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

2. La Repubblica riconosce altresì:

- a) le attività a carattere multidisciplinare quali espressioni della ricchezza dei linguaggi artistici;
- b) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi comprese le bande musicali e i cori, le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
- c) il valore delle espressioni artistiche della musica delle tradizioni, dell'operetta, della commedia musicale;
- d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
- e) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura;
- f) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
- g) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

Art. 3

Definizioni

1. Per sistema dello spettacolo si intende un complesso di soggetti di diversa natura giuridica e di attività che concorrono nella specificità delle rispettive funzioni allo sviluppo dello spettacolo e della cultura.

2. In particolare ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) "*Gran Teatro d'Opera*", fondazione lirico-sinfonica di prioritario interesse nazionale operante per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia dell'Opera e del canto lirico, della musica sinfonica e del balletto nel sistema nazionale ed internazionale dello spettacolo, con la partecipazione delle autonomie territoriali;
- b) "*Teatro d'Opera*", istituzione che svolge attività di promozione, sviluppo e diffusione della cultura musicale nazionale, attraverso la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche e di balletto;
- c) "*Teatro di Tradizione*", istituzione che, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, coordina, promuove e diffonde in via prevalente attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nonché attività afferenti ad altre discipline per lo sviluppo del sistema nazionale dello spettacolo, anche imprimendo particolare impulso alle tradizioni artistiche e musicali locali;
- d) "*Teatro d'Europa*", istituzione che svolge attività di diffusione del teatro italiano in Europa, favorendo scambi culturali, coproduzioni, premi e festival in associazione con analoghe istituzioni europee;
- e) "*Teatro Nazionale*", istituzione che svolge, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale, considerata, altresì, la storicità; detto organismo opera, in particolare, per la divulgazione



Ministero della cultura

- della grande tradizione teatrale e per la crescita ed il consolidamento di un repertorio contemporaneo e svolge funzioni di sviluppo per il sistema nazionale dello spettacolo;
- f) *“Teatro della Città”*, istituzione di rilevante interesse culturale, che svolge, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività di produzione teatrale prevalentemente nell’ambito del territorio di riferimento, costruendo forme di presidio culturale, con capacità di interazione con il sistema regionale e nazionale;
- g) *“Teatro per la Famiglia”*, istituzione che attraverso l’attività di produzione, di circuitazione e di ospitalità offre opportunità di crescita culturale e civile per il pubblico delle famiglie, dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e della scuola;
- h) *“Teatro di Figura”*, istituzione che svolge una significativa attività professionale, anche attraverso rassegne e festival, di produzione, conservazione e innovazione nel campo dell’antichissima arte teatrale della Figura che, nelle sue differenti espressioni, si avvale di oggetti (burattini, pupazzi, marionette) e figure (ombre, silhouette);
- i) *“Teatro di strada”*, istituzione che svolge attività teatrali professionali, all’aperto negli spazi urbani, con carattere di continuità e con produzioni di significativo rilievo presentate anche nell’ambito di specifiche rassegne e festival;
- j) *“Centro di Produzione”*, istituzione che svolge, con caratteristiche di stabilità del nucleo artistico, tecnico e organizzativo, attività di produzione e programmazione di progetti artistici culturali nelle diverse discipline dello spettacolo;
- k) *“Imprese e Organismi di Produzione”*, istituzione che svolge attività professionale nell’ambito della produzione di spettacoli dal vivo di qualità, intesi come fattori di servizio pubblico, al fine di rafforzare l’offerta artistica nazionale e svilupparne la domanda;
- l) *Organismo di Programmazione, di Circuitazione e di Promozione*, istituzione che svolge attività nell’ambito della programmazione, distribuzione, promozione e si caratterizzano per favorire la diffusione nei rispettivi territori di un’offerta qualificata di produzioni di spettacolo dal vivo, in relazione alla pluralità dell’offerta esistente e allo sviluppo della domanda;
- m) *“Festival”*, manifestazione caratterizzata dalla presenza di una pluralità di linguaggi delle arti della scena e dalla compresenza di spettacoli prodotti, ospitati o coprodotti, da realizzarsi all’interno di un definito e coerente progetto culturale, che si svolge in un territorio omogeneo ed in un limitato arco temporale;
- n) *“Orchestra Nazionale”*, istituzione che, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, è in grado di assicurare, in via prevalente, la capillarità di un’offerta musicale ampia con capacità di interazione con il sistema nazionale ed internazionale e che impiega personale altamente qualificato, assicurando una continuità lavorativa nel tempo;
- o) *“Complesso Strumentale ed Orchestrale”*, formazione costituita da musicisti con un organico variabile;
- p) *“Centro Coreografico Nazionale”*, istituzione di produzione che svolge, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, attività di danza di notevole prestigio nazionale e internazionale;
- q) *“Centro Danza”* di rilevante interesse, istituzione che svolge attività di produzione nel settore della danza prevalentemente nell’ambito del territorio di appartenenza;
- r) *“Live Club”*: soggetti che, in spazi appositamente dedicati, operano per la realizzazione di musica eseguita dal vivo.



Ministero della cultura

3. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni e declinazioni nel decreto di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera b).

Art. 4

Obiettivi dell'intervento pubblico statale per le attività di spettacolo

1. L'intervento pubblico statale promuove le attività di spettacolo, favorendo in particolare:
- a) la qualità dell'offerta, la varietà delle espressioni artistiche, i progetti innovativi di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;
 - b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, formativa, educativa e del turismo;
 - c) l'opera lirica, la musica, il teatro, la danza e il circo e altre forme dello spettacolo per ragazzi e per famiglie, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;
 - d) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini e fattore di coesione sociale, con particolare attenzione alle persone con minori possibilità e alle nuove generazioni, fin dall'infanzia;
 - e) il passaggio generazionale e la valorizzazione del potenziale creativo di nuovi talenti;
 - f) il riequilibrio territoriale e la diffusione sul territorio nazionale dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, con particolare attenzione alle aree geograficamente svantaggiate, anche attraverso l'istituzione di un fondo perequativo;
 - g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
 - h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
 - i) la trasmissione dei saperi e la formazione professionale, al fine di valorizzare il potenziale dei nuovi talenti;
 - j) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
 - k) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
 - l) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale e sociale e nei siti "patrimonio dell'umanità" UNESCO, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività;
 - m) le modalità di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di spettacolo;
 - n) l'abbattimento di ogni barriera sociale, culturale, sensoriale e fisica di accesso alle attività di spettacolo.



Ministero della cultura

2. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura il “Fondo Spettacolo” per il sostegno delle attività di spettacolo dal vivo e dei Gran Teatri d’Opera, con una dotazione di euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2027, di euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2028, di euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2029 e di euro (*importo in via di definizione*) annui a decorrere dall’anno 2030.
3. Con uno o più decreti del Ministro della cultura sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 2 tra i diversi ambiti dello spettacolo. Con il medesimo decreto possono essere riassegnate ad ambiti diversi le somme disponibili in bilancio, anche in termini di residui, già oggetto di riparto.
4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2027, a euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2028, a euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2029 e a euro (*importo in via di definizione*) annui a decorrere dall’anno 2030, si provvede quanto a euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2027, a euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2028, a euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2029 e a euro (*importo in via di definizione*) annui a decorrere dall’anno 2030 mediante corrispondente utilizzo delle somme rivenienti dall’abrogazione disposta ai sensi dell’articolo 97, comma 1, lettera e), e quanto a euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2027, di euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2028, a euro (*importo in via di definizione*) per l’anno 2029 e a euro (*importo in via di definizione*) annui a decorrere dall’anno 2030 mediante (*in via di definizione*).

Art. 5

Attribuzioni e compiti dello Stato in materia di spettacolo

1. Lo Stato:

- a) attraverso il Ministero della cultura provvede alla gestione del Fondo Spettacolo e di eventuali altri fondi ad esso destinati per la promozione e lo sviluppo delle attività di spettacolo;
- b) in linea con i principi e le finalità del presente atto, il Ministro della cultura, con decreto non avente natura regolamentare, da emanare, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del presente decreto, determina i criteri selettivi di attribuzione e di erogazione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui alla precedente lettera a) sulla base di un progetto di massima triennale, ne disciplina le modalità di accesso, di liquidazione e di anticipazione e saldo; i criteri di assegnazione dei contributi devono tener conto dell’importanza culturale della produzione svolta, dei volumi quantitativi, degli indici di partecipazione del pubblico pagante, nonché della regolarità gestionale degli organismi; i pagamenti a saldo dei contributi sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate; sono tenute esenti dall’imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate per la richiesta di contributi ai sensi del presente decreto e per le spese sostenute per i servizi di vigilanza antincendio prestati dai Vigili del Fuoco;
- c) può promuovere l’armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli delle autonomie territoriali anche attraverso lo strumento dell’accordo di programma;



Ministero della cultura

- d) può promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, anche attraverso spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive e prevedendo specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.;
- e) può promuovere tra le giovani generazioni la cultura e le pratiche dello spettacolo, con particolare attenzione alle nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;
- f) può promuovere l'integrazione e la coesione attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la partecipazione alle attività di spettacolo anche in contesti svantaggiati;
- g) può promuovere l'individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;
- h) può promuovere, l'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo, al fine di creare un efficace percorso di crescita culturale delle nuove generazioni e di sviluppo di potenziale nuovo pubblico, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa tra le Amministrazioni interessate, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo Spettacolo per la promozione, per il tramite di organismi finanziati nell'anno di riferimento a valere sul Fondo Spettacolo, di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;
- i) può promuovere adeguate forme di tutele sociali tenuto conto delle specificità contrattuali nel settore dello spettacolo;
- j) può promuovere forme di supporto alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità, anche dei giovani artisti, e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistica e culturale di qualificato livello internazionale;
- k) può promuovere l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento anche tecnologico di teatri o strutture e spazi pubblici e privati stabilmente destinati allo spettacolo;
- l) può promuovere l'inserimento, nei programmi curriculari scolastici, dello studio delle arti della scena e, in particolare, dell'opera lirica, della musica, del teatro, della danza e del circo, con il riconoscimento di crediti formativi;
- m) può prevedere, a seguito di specifici accordi di programma sottoscritti dal Ministero della cultura con una o più Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avente periodicità di massima triennale e adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a ciascun triennio di applicazione, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo Spettacolo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di sviluppo dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda; tali interventi hanno carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni.



Ministero della cultura

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera h) del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 6

Compiti delle Regioni

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia e secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività di spettacolo.

2. Nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) possono promuovere interventi in favore del supporto, della produzione, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo, e della partecipazione agli stessi anche tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre Regioni e dallo Stato;
- b) possono promuovere azioni di diffusione sui propri territori di una offerta artistica qualificata, con particolare riferimento a produzioni prive di un'adeguata circolazione nel mercato e rivolte a sostenere il rischio culturale e la pluralità dei linguaggi artistici, anche utilizzando gli strumenti degli accordi di programma;
- c) possono promuovere, anche attraverso intese concertate con lo Stato ed Accordi di programma, il sistema nazionale delle residenze artistiche;
- d) possono promuovere l'istituzione di fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito e possono attivare prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo;
- e) possono promuovere il supporto ai nuovi talenti e lo sviluppo della scena artistica in concorso con lo Stato, valorizzandone la conoscenza e diffusione all'estero, sostenendo le tourné delle produzioni e la mobilità degli artisti;
- f) possono favorire il consolidamento del rapporto con il territorio con criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni;
- g) possono istituire Osservatori regionali anche in rete per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo e per verificare l'efficacia e l'impatto dell'intervento pubblico sui territori ed i risultati conseguiti;
- h) possono promuovere protocolli d'intesa tra istituzioni per la valorizzazione della cultura dello spettacolo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università.

3. Le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) f), g) e h) dovranno essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Ministero della cultura

Art. 7

Compiti delle autonomie territoriali

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le Regioni alla promozione e alla valorizzazione delle attività di spettacolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 8

Criteri per l'accesso al contributo pubblico statale

1. Con particolare riferimento agli ambiti, anche a carattere multidisciplinare, della musica, del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante, al fine di conferire un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere l'equilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01), lo Stato tiene conto, altresì, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, di corretta gestione, di economicità, di imprenditorialità, di promozione sociale e cooperazione tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;
- b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;
- c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione degli organismi di spettacolo anche mediante: l'adozione di protocolli contro comportamenti inappropriati, discriminatori, molesti e violenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli dove avvengono le audizioni, sottoscritti da Organizzazioni datoriali e Organizzazioni rappresentative dei lavoratori; l'adozione di una politica di formazione dei dipendenti sulla prevenzione delle molestie sessuali; la previsione di audizioni pubbliche e obbligatorie per la selezione degli artisti e l'esclusione dal contributo pubblico statale o da agevolazioni fiscali per gli organismi che non adottano modelli organizzativi idonei a prevenire abusi; detti organismi, in particolare, devono prevedere almeno un canale con modalità informatiche per la segnalazione di condotte illecite; prevedere misure aggiuntive che tutelino l'identità del segnalante anche in tutte le fasi successive alla segnalazione; osservare il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi segnala; non possono accedere a contributi statali e/o ad agevolazioni fiscali soggetti che contribuiscano alla diffusione di contenuti denigratori e di incitamento alla violenza, in particolare contro le donne;



Ministero della cultura

- d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione tra le produzioni;
 - e) riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia partecipazione allo spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia, nonché della loro funzione terapeutica, partecipativa e di avviamento al lavoro anche per il superamento del disagio sociale;
 - f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
2. Ai fini dell'accesso al Fondo Spettacolo il decreto ministeriale non avente natura regolamentare di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b), del presente decreto tiene conto anche dei seguenti criteri:
- 1) adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;
 - 2) valorizzazione della qualità artistica delle produzioni;
 - 3) definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda;
 - 4) adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello nazionale, europeo e in genere internazionale;
 - 5) supporto per i progetti predisposti e svolti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
 - 6) erogazione di contributi per sostenere tournée, manifestazioni e spettacoli all'estero;
 - 7) supporto ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione dello spettacolo, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con le autonomie territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;
 - 8) promozione dell'equilibrio di genere;
 - 9) eventuale riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il settantacinque per cento degli artisti scritturati;
 - 10) riconoscimento di forme di premialità per le istituzioni che dimostrano efficienza gestionale e capacità di attrarre risorse private e di autosostenersi;
 - 11) incentivo per la creazione di reti territoriali e per l'attività di circuitazione al fine di favorire una adeguata diffusione degli spettacoli sul territorio nazionale, nonché l'impiego di lavoratori dell'area artistica e tecnica;
 - 12) promozione di progetti di coesione sociale e di formazione del pubblico favorendo la partecipazione ai processi creativi.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ministero della cultura

Art. 9

Intese e Accordi di programma Quadro

1. In ossequio ai principi di leale collaborazione e cooperazione istituzionale, lo Stato, attraverso intese e accordi di programma quadro annuali o pluriennali con le Regioni, con le altre autonomie territoriali e con gli enti pubblici non territoriali, può definire azioni concertate per il raggiungimento di obiettivi condivisi finalizzati allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo e al suo rinnovamento, nonché ad azioni di riequilibrio territoriale e di coesione sociale. Per le finalità di cui presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2027, per azioni ed interventi di riequilibrio culturale, economico e sociale da destinare ai soggetti che operano e alle progettualità che vengono sviluppate nelle aree svantaggiate.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Capo II

Organismi operanti nel settore dello spettacolo

Art. 10

Consiglio superiore dello Spettacolo

1. Il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito denominato "Consiglio superiore", istituito presso il Ministero della cultura, svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:
 - a) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di supporto, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari;
 - b) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti alla materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
 - c) esprime parere al Ministero della cultura in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari.
2. Il Consiglio superiore è composto da:
 - a) undici personalità appartenenti ai diversi ambiti dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e preparazione anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio



Ministero della cultura

di genere, dal Ministro della cultura, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) quattro membri scelti dal Ministro della cultura nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

3. Il Ministro della cultura nomina il Presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del Presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

4. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni e adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a tre giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale del Ministero della cultura. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero della cultura nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministro della cultura sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente per la partecipazione alle riunioni.

Art. 11

Commissioni nazionali per lo spettacolo

1. Presso il Ministero della cultura sono istituite le Commissioni nazionali per la musica, per il teatro, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante e per le attività progettuali multidisciplinari aventi funzione di valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo negli ambiti di rispettiva competenza. La Commissione nazionale per la musica svolge funzioni di valutazione sugli aspetti qualitativi dei programmi di attività anche rispetto ai Gran Teatri d'Opera.

2. Con decreto del Ministro della cultura sono definite le modalità relative alla composizione, all'organizzazione e al funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1.

3. Ciascuna Commissione nazionale è composta da membri nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, ogni tre anni, con decreto del Ministro della cultura, tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle Commissioni e da membri designati dalla Conferenza unificata. Due membri della Commissione nazionale per la musica sono scelti tra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. I membri delle Commissioni, all'atto del loro insediamento, sono tenuti a dichiarare con autocertificazione di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle Commissioni.



Ministero della cultura

4. Le Commissioni di cui al presente articolo operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per le medesime spese.

Art. 12

Osservatorio dello spettacolo

1. Presso il Ministero della cultura opera l'Osservatorio dello spettacolo, al fine di elaborare analisi dei dati e delle informazioni relativi all'andamento delle attività di spettacolo sostenute dal Ministero.
2. L'Osservatorio dello spettacolo opera in stretto coordinamento con gli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.
3. L'Osservatorio dello spettacolo può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro-capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni di categoria rappresentative dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, anche al fine di ottenere dati e informazioni a supporto dell'attività di definizione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi nel settore dello spettacolo.
4. L'Osservatorio dello spettacolo può altresì stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.
5. Il Ministro della cultura presenta al Parlamento, ogni anno, una relazione analitica sulla utilizzazione dei fondi statali destinati allo spettacolo. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo.
6. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al presente articolo, sono a carico del Fondo Spettacolo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 70 mila a decorrere dal 2027, si provvede a valere sul Fondo Spettacolo.

Capo III

Controlli e sanzioni

Art. 13

Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero della cultura esercita la vigilanza sull'applicazione del presente decreto e, avvalendosi anche di personale esterno all'Amministrazione, su istituzioni e attività che ricevono contributi pubblici.
2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi qui previsti sono stabiliti nel decreto ministeriale non avente natura regolamentare di cui al precedente



Ministero della cultura

articolo 5, comma 1, lett. b). In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione, per cinque anni, del beneficiario dall'accesso ai medesimi contributi.

3. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Fondo Spettacolo, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, disponibili a legislazione vigente.

Art. 14

Trasparenza

1. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo Spettacolo, pubblicano e aggiornano nei propri siti on line o analoghi portali digitali, nell'apposita sezione dedicata alla Trasparenza, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate dagli enti e organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente.

3. In particolare, le associazioni, le Onlus e le fondazioni pubblicano, altresì, nei propri siti on line o analoghi portali digitali, nell'apposita sezione dedicata alla Trasparenza, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

4. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo Spettacolo, pubblicano, inoltre, nei propri siti internet o analoghi portali digitali, nell'apposita sezione dedicata alla Trasparenza, i bilanci di esercizio entro 30 giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi statutari.

5. Ai predetti soggetti non possono essere erogate somme ad alcun titolo sino ad avvenuta comunicazione dell'adempimento o aggiornamento.



Ministero della cultura

Art. 15

Semplificazione delle verifiche antimafia per i contributi erogati a favore degli operatori dello spettacolo

1. Al fine di semplificare il sistema di verifica e corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze di liquidità finanziaria degli operatori beneficiari di contributi, nei procedimenti avviati su istanza di parte, aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, e pagamenti a valere sul Fondo Spettacolo del Ministero della cultura, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Capo IV

Ambiti di intervento

Art. 16

Attività di spettacolo

1. La Repubblica tutela, valorizza, sostiene e promuove le attività di spettacolo in tutte le loro espressioni, quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico della Nazione.

Sezione I

Musica

Art. 17

Principi generali

1. La Repubblica considera la musica, definita come arte che consiste nell'ideare e nel produrre successioni strutturate di suoni, in tutti i suoi generi e manifestazioni, di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione culturale e sociale della comunità nazionale, nonché a sostenere lo sviluppo culturale ed economico dei territori.
2. Lo Stato tutela e valorizza le attività musicali anche attraverso l'utilizzo in modo professionale delle nuove tecnologie e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) la conservazione del patrimonio storico della musica, degli archivi delle Istituzioni musicali, nonché la raccolta e la diffusione di documenti di interesse musicale e la tutela e la promozione dei repertori musicali, della autorialità e della creatività contemporanea;
 - b) la musica delle tradizioni;
 - c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;
 - d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso l'organizzazione, la realizzazione e la distribuzione di opere e di concerti, di festival,



Ministero della cultura

- di premi e concorsi, di attività di alta formazione e perfezionamento professionale dei musicisti, del canto e della composizione, di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovane, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;
- e) la diffusione delle attività musicali nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità favorendo la partecipazione al servizio culturale;
- f) la diffusione all'estero delle attività musicali nazionali anche attraverso la promozione di compositori e interpreti rappresentativi;
- g) la musica per il suo potenziale terapeutico.
3. I Teatri di Tradizione, i Teatri d'Opera e le Orchestre Nazionali adeguano i propri statuti, entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del presente decreto, al fine di prevedere che almeno uno dei revisori sia designato dal Ministro della cultura.
4. I Teatri di Tradizione in cui l'attività è gestita e organizzata da soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto il riconoscimento ai sensi della normativa previgente mantengono la qualificazione giuridica di teatro di tradizione.
5. Le Orchestre Nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto il riconoscimento ai sensi della normativa previgente, mantengono la qualificazione giuridica di Orchestra Nazionale.
6. Il Ministro della cultura, con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per la musica, può riconoscere la qualifica di Teatro di Tradizione a soggetti che gestiscono teatri la cui attività ha dato particolare impulso alle tradizioni artistiche e musicali del territorio e la qualifica di Orchestra Nazionale alle istituzioni con un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale professionale inserito stabilmente nell'organico medesimo con contratti a tempo indeterminato o determinato, facendo riferimento alle giornate lavorative e che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.
7. Il Ministro della cultura, con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per la musica, può revocare la qualifica di Teatro di Tradizione e la qualifica di Orchestra Nazionale per mancanza dei presupposti previsti dal presente decreto o per mancato svolgimento di un adeguato programma culturale, finanziato dallo Stato.
8. Gli enti che organizzano i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, riconosciuti ai sensi della legge 20 dicembre 2012, n. 238 e successive modificazioni, adeguano i propri statuti, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di prevedere che almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sia designato dal Ministro della cultura.

Art. 18

Criteri specifici per l'accesso al contributo statale

1. Le attività musicali da attuare con il concorso finanziario dello Stato, a valere sulla quota del Fondo Spettacolo destinata al sovvenzionamento delle attività relative a tale ambito, sono promosse da organismi non aventi scopo di lucro ovvero da imprese sociali che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe.



Ministero della cultura

2. Gli assegnatari dei contributi statali ai sensi della presente sezione devono assumere la diretta responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle manifestazioni sovvenzionate, fatta salva la possibilità di coproduzioni e collaborazioni produttive secondo le modalità specificate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del presente decreto che definiscono l'accesso al contributo statale. È vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni di cui al presente articolo.
3. Il contributo pubblico dello Stato, rispetto ai Teatri di Tradizione, alle Orchestre Nazionali, ai Complessi strumentali, alle Istituzioni e Società concertistiche, ai Centri di produzione, ai Festival e agli Organismi di produzione, di programmazione, di circuitazione e promozione, è mirato e commisurato al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico da parte di tali soggetti alla luce dei risultati conseguiti con particolare riferimento: alla riconoscibilità nazionale, alla qualità dei progetti e dei programmi e alla loro coerenza con le linee dichiarate in fase di presentazione delle domande; alle strategie adottate nel perseguimento degli obiettivi; alla rilevanza, qualità, organicità e pluralità dell'offerta al fine di favorire la partecipazione del pubblico; alla capacità di produrre valore e sviluppo sia nella trasmissione della tradizione musicale sia nella innovazione dei linguaggi e di svolgere azioni di investimento in termini di occupazione di risorse artistiche, tecniche e gestionali. Nel rispetto delle funzioni e delle attività proprie di ogni organismo si riconosce la possibilità di collaborazioni e partenariati mirati allo sviluppo delle capacità progettuali e alla qualità dell'offerta.
4. Agli organismi finanziati ai sensi della presente sezione non si applicano le disposizioni in materia di ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 19

Manifestazioni liriche

1. I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate dallo Stato devono prevedere:
 - a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana e di Paesi membri dell'Unione europea in misura prevalente;
 - b) l'impiego di quarantacinque strumentisti di nazionalità italiana e di Paesi membri dell'Unione europea, salvo i casi di esecuzione di opere storiche, di operette e di opere contemporanee, anche frutto di riduzioni e adattamenti, per le quali il compositore abbia previsto un numero inferiore di strumentisti e salvo i casi di esecuzione di opere da camera per le quali sia consentito un numero inferiore di strumentisti.

Sezione II

Live Club

Art. 20

Riconoscimento dei Live Club

1. Al fine di valorizzare la musica nuova eseguita dal vivo, ossia nel momento artistico del suo farsi, e gli spazi culturali in cui questa forma di spettacolo si possa realizzare, sono qualificabili come Live Club, e come tali possono accedere ai contributi pubblici, quei soggetti che, in regola con le normative vigenti, anche in materia di sicurezza,



Ministero della cultura

e non favorendo linguaggi e azioni d'odio nei confronti di terzi e, in particolare, di donne e uomini delle forze dell'ordine, operino principalmente per la promozione e diffusione dal vivo di produzioni contemporanee, attraverso una programmazione prevalente di proposte musicali, vocali o strumentali, nuove rispetto a quelle di repertorio e siano dotati di una zona palco stabilmente organizzata con gli strumenti base per l'esecuzione dal vivo e di un impianto audio professionale residente.

Art. 21

Fondo per il finanziamento di interventi per lo sviluppo e il rafforzamento del settore dei Live Club

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un fondo per il finanziamento di interventi per lo sviluppo e il rafforzamento del settore dei Live Club, con una dotazione di 3 mln di euro a decorrere dal 2027.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Sezione III

Teatro

Art. 22

Principi generali

1. La Repubblica considera il teatro, definita come arte che crea e rappresenta storie, in forma di testo recitato o drammatizzazione scenica, di rilevante interesse generale, in quanto espressione di creatività artistica e fattore di ricerca, di crescita culturale, sociale e civile, componente fondamentale della tradizione e della produzione drammaturgica e di scrittura scenica contemporanea a cui concorre, con la specificità dei propri linguaggi e la pluralità delle proprie forme e poetiche, nell'unicità e peculiarità della relazione con il pubblico.
2. Lo Stato tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo senza distinzione di generi con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;
 - b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro per le famiglie, il teatro di poesia, il teatro di figura, il teatro sociale e di strada;



Ministero della cultura

- c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolari incentivi ove detta azione venga svolta anche nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella partecipazione ad un servizio culturale;
- d) una qualificata azione di distribuzione e ospitalità dello spettacolo, di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovane, teso a diffondere la cultura teatrale;
- e) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
- f) la diffusione della presenza del teatro e della lingua italiana all'estero.

Art. 23

Criteri specifici di attribuzione del contributo statale

1. Lo Stato sostiene il teatro a livello nazionale e internazionale, a valere sulla quota del Fondo Spettacolo destinata al sovvenzionamento delle attività relative a tale ambito, attraverso programmi pluriennali e misure e modalità coerenti che saranno definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del presente decreto in relazione alle differenti funzioni di cui gli organismi nel sistema nazionale del teatro sono responsabili. Il contributo pubblico dello Stato rispetto ai Teatri d'Europa, ai Teatri Nazionali, ai Teatri delle Città, ai Centri di Produzione, ai Festival, agli Organismi di produzione, di programmazione, di circuitazione e promozione, è mirato e commisurato al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico da parte di tali soggetti, alla luce dei risultati conseguiti con particolare riferimento: alla riconoscibilità nazionale, alla qualità dei progetti e dei programmi e alla loro coerenza con le linee dichiarate in fase di presentazione delle domande; alle strategie adottate nel perseguimento degli obiettivi; alla rilevanza, qualità, organicità e pluralità dell'offerta al fine di favorire la partecipazione del pubblico; alla capacità di produrre valore e sviluppo sia nella trasmissione della tradizione teatrale sia nella innovazione dei linguaggi e di svolgere azioni di investimento in termini di occupazione di risorse artistiche, tecniche e gestionali. Nel rispetto delle funzioni e delle attività proprie di ogni organismo si riconosce la possibilità di collaborazioni e partenariati mirati allo sviluppo delle capacità progettuali e alla qualità dell'offerta.

Sezione IV

Danza

Art. 24

Principi generali

1. La Repubblica considera la danza, definita come arte che si esprime nel movimento dei corpi in uno spazio secondo un piano prestabilito, detto coreografia, o attraverso l'improvvisazione spesso accompagnata da musiche o composizioni sonore, di rilevante interesse generale, in quanto espressione di creatività artistica e fattore di ricerca, di crescita culturale, sociale e civile, e la riconosce come componente fondamentale della tradizione classica e moderna, della produzione contemporanea a cui concorre con la specificità dei propri linguaggi e la pluralità delle proprie forme e stili coreografici, nell'unicità e peculiarità della relazione con il pubblico che le è propria.



Ministero della cultura

2. Lo Stato tutela e valorizza le attività di danza svolte in modo professionale che, con carattere di continuità, promuovono:

- a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;
- b) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella partecipazione ad un servizio culturale;
- c) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico in particolare giovane, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
- d) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
- e) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

Art. 25

Criteri specifici di attribuzione del contributo statale

1. Lo Stato sostiene la danza, a valere sulla quota del Fondo Spettacolo destinata al sovvenzionamento delle attività relative a tale ambito, a livello nazionale e internazionale attraverso programmi pluriennali e attraverso misure e modalità coerenti che saranno definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b) del presente decreto in relazione alle differenti funzioni di cui gli organismi nel sistema nazionale della danza sono responsabili. Il contributo pubblico dello Stato, rispetto ai Centri Coreografici Nazionali, ai Centri Danza, ai Centri di Produzione, ai Festival, agli Organismi di produzione, di programmazione, di circuitazione e promozione senza scopo di lucro ovvero ad imprese sociali che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe, è mirato e commisurato al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico da parte di tali soggetti, alla luce dei risultati conseguiti con particolare riferimento: alla riconoscibilità nazionale, alla qualità dei progetti e dei programmi e alla loro coerenza con le linee dichiarate in fase di presentazione delle domande; alle strategie adottate nel perseguimento degli obiettivi; alla rilevanza, qualità, organicità e pluralità dell'offerta al fine di favorire la partecipazione del pubblico; alla capacità di produrre valore e sviluppo sia nella trasmissione della tradizione coreografica e coreutica sia nella innovazione dei linguaggi e di svolgere azioni di investimento in termini di occupazione di risorse artistiche, tecniche e gestionali. Nel rispetto delle funzioni e delle attività proprie di ogni organismo si riconosce la possibilità di collaborazioni e partenariati mirati allo sviluppo delle capacità progettuali e alla qualità dell'offerta, la promozione delle attività di danza, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico, moderno e contemporaneo, alla produzione artistica e all'innovazione.

2. Agli organismi finanziati ai sensi del presente articolo non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.



Ministero della cultura

Art. 26

Scuole di danza private

1. Con decreto del Ministro della cultura, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento e il rilascio del titolo per l'insegnamento nelle scuole di danza private tenuto conto dei seguenti criteri:
- a) introduzione di una normativa relativa all'istituzione e disciplina delle scuole di danza e dei centri formativi autorizzati al rilascio del titolo per gli insegnanti delle scuole di danza private e al controllo e vigilanza sui medesimi per regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza su tutto il territorio nazionale;
 - b) individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e di crescita professionale;
 - c) attribuzione alle Regioni del potere di accreditamento, ai sensi della normativa vigente, dei centri formativi per la realizzazione di tali percorsi;
 - d) riconoscimento di una certificazione valida su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Sezione V

Circo e spettacolo viaggiante

Art. 27

Principi generali

1. La Repubblica riconosce la funzione storica e sociale del circo, considerato di rilevante interesse generale, in quanto espressione di creatività artistica e componente fondamentale della tradizione classica e della produzione contemporanea a cui concorre con la specificità dei propri linguaggi e la pluralità delle proprie forme e stili, nell'unicità e peculiarità della relazione con il pubblico che le è propria.

In particolare:

- a) per circo classico si intende quella forma di spettacolo che agisce prevalentemente con strutture proprie itineranti, presentando produzioni che si articolano nella rappresentazione delle diverse discipline circensi, anche con l'utilizzo di animali;
- b) per circo contemporaneo, si intende una forma di spettacolo che partendo dalle discipline classiche dell'arte circense apre i confini alla fusione con pratiche, contenuti e linguaggi attinenti ad altre manifestazioni artistiche, in una visione narrativa e registica.

2. La Repubblica riconosce, inoltre, la funzione sociale dello spettacolo viaggiante. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività di spettacolo svolte mediante attrazioni all'aperto o al chiuso, ovvero allestite in parchi divertimento, anche permanenti.

Art. 28

Circo

1. Lo Stato promuove lo sviluppo del circo svolto in modo professionale e delle attività performative di strada, anche attraverso:

- a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da soggetti caratterizzati da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario



Ministero della cultura

geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella partecipazione ad un servizio culturale;

b) iniziative promozionali, quali i festival e manifestazioni all'estero.

2. Lo Stato sostiene il circo a livello nazionale e internazionale attraverso programmi pluriennali e attraverso misure e modalità che saranno definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del presente decreto in relazione alle differenti funzioni di cui gli organismi nel sistema nazionale del circo sono responsabili. Il contributo pubblico dello Stato, a valere sulla quota del Fondo Spettacolo destinata al sovvenzionamento delle attività circensi, è mirato e commisurato al perseguimento da parte dei centri di produzione, dei festival, degli organismi di produzione, di programmazione, di circuitazione e promozione di obiettivi di interesse pubblico, alla luce dei risultati conseguiti con particolare riferimento: alla riconoscibilità nazionale, alla qualità dei progetti e dei programmi e alla loro coerenza con le linee dichiarate in fase di presentazione delle domande; alle strategie adottate nel perseguimento degli obiettivi; alla rilevanza, qualità, organicità e pluralità dell'offerta al fine di favorire la partecipazione del pubblico; alla capacità di produrre valore e sviluppo sia nella trasmissione della tradizione classica circense, sia nella innovazione dei linguaggi della scena e di svolgere azioni di investimento in termini di occupazione di risorse artistiche, tecniche e gestionali. Tenuto conto del principio del progressivo superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle attività circensi, dal 2031 non potranno essere finanziati a valere sul Fondo Spettacolo programmi di attività che prevedano l'utilizzo di animali "di specie selvatica", che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica o la biodiversità e di cui sia proibita la detenzione ai sensi della normativa vigente.

Art. 29

Spettacolo viaggiante

1. È previsto un contributo pubblico da parte dello Stato a valere sulla quota del Fondo Spettacolo destinata al sovvenzionamento dello spettacolo viaggiante, secondo i criteri definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del presente decreto, mirato al sostenimento di una parte dei costi di acquisto delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, in quanto fattore di aggregazione sociale. Tenuto conto del principio del graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento dello spettacolo viaggiante, dal 2031 non potranno essere finanziati a valere sul Fondo Spettacolo programmi di attività che prevedano l'utilizzo di animali "di specie selvatica" ai sensi della normativa vigente. Ai fini della presente disposizione è istituito presso il Ministero della cultura un elenco delle attrazioni, con l'indicazione delle relative particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

2. Il Ministero della cultura, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale per i circhi e lo spettacolo viaggiante, provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco, anche in base alle richieste di soggetti interessati o di amministrazioni pubbliche.

3. È riconosciuto un contributo, a valere sulla quota del Fondo Spettacolo destinata al sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, agli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, per la riparazione con gli eventuali ammodernamenti,



Ministero della cultura

degli impianti danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, la cui disciplina sarà definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto. Sul Fondo Spettacolo gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Art. 30

Disposizioni comuni agli ambiti del Circo e dello Spettacolo viaggiante

1. Ai fini dello svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante di cui alla presente sezione, l'esercente deve essere in possesso della licenza di cui all'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, contenente l'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante di cui il medesimo è gestore, nonché della licenza temporanea comunale, valida per il periodo di svolgimento dell'attività circense e di spettacolo viaggiante. La licenza di esercizio deve essere rilasciata a soggetti che hanno raggiunto la maggiore età e previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente. Le attrazioni utilizzate nell'ambito delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante devono essere autorizzate ai sensi della normativa di settore.
2. Le amministrazioni comunali compilano annualmente un elenco delle aree comunali, attrezzate e rese disponibili per le installazioni e l'esercizio delle attività dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante, nonché delle eventuali aree private rese disponibili dai proprietari in conformità alla normativa vigente per le relative attività. I criteri e le modalità di concessione delle aree sono determinati dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. La concessione delle aree comunali è rilasciata agli esercenti richiedenti ai sensi della normativa vigente, sulla base di criteri che tengano conto anche dell'esperienza professionale nel settore, dell'anzianità di iscrizione alla Camera di commercio e dell'anzianità maturata con la specifica attrazione. Il Ministero della cultura, di intesa con il Ministero dell'interno e sentite le associazioni maggiormente rappresentative di settore, può sottoscrivere un protocollo di intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), per definire i criteri generali per l'individuazione delle aree e lo svolgimento di attività di monitoraggio sulla relativa applicazione. Durante il periodo di concessione del suolo pubblico per lo svolgimento delle attività di circo e spettacolo viaggiante va prevista un'area destinata alla collocazione di caravan abitativi, da posizionare in zone appositamente individuate dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale, anche a prescindere dallo svolgimento delle relative attività di spettacolo, potrà individuare aree attrezzate per la sosta dei caravan abitativi per periodi limitati.
3. Non sono dovute sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall'articolo 15 del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.



Ministero della cultura

4. L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per "uso industriale" per 6 ore al giorno e "uso domestico" per le carovane.
5. I veicoli di proprietà dei gestori dei circhi e dello spettacolo viaggiante devono essere considerati ad "uso speciale" anche se non attrezzati in modo permanente al trasporto delle attrazioni. Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso e il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.
6. Agli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante vengono estese, al fine dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613. Gli esercenti delle attività di spettacolo viaggiante sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. È riconosciuto un contributo, a valere sulla quota del Fondo Spettacolo destinata al sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense e di spettacolo viaggiante in favore di persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni, la cui disciplina è definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del presente decreto.
8. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano alle imprese di nazionalità italiana, salvo il rispetto dei principi e delle norme del diritto europeo relativi alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei lavoratori del settore.

Sezione VI

Attività di spettacolo a carattere multidisciplinare

Art. 31

Principi generali

1. La Repubblica riconosce il valore della creatività che si avvale della pluralità dei linguaggi artistici, sostiene la produzione e la rappresentazione di opere a carattere multidisciplinare e interdisciplinare, l'attività di programmazione e diffusione di spettacoli che, componendo una proposta progettuale organica, propongono al pubblico la pluralità di discipline della scena e la loro integrazione.
2. Lo Stato sostiene le attività di spettacolo, svolte in modo professionale, a carattere multidisciplinare e interdisciplinare, anche con ibridazioni tra linguaggi della scena a livello nazionale e internazionale attraverso programmi pluriennali e attraverso misure e modalità coerenti che saranno definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del presente decreto, in relazione alle differenti funzioni rispetto alle quali gli organismi nel sistema nazionale dell'attività multidisciplinare e dello spettacolo sono responsabili.



Ministero della cultura

Art. 32

Criteri specifici di attribuzione del contributo statale

1. Il contributo pubblico dello Stato in tale ambito, a valere sulla quota del Fondo Spettacolo destinata al sovvenzionamento delle attività di spettacolo a carattere multidisciplinare, rispetto ai Festival, agli Organismi di produzione, di programmazione, di circuitazione e promozione è mirato e commisurato al perseguimento da parte di tali soggetti di obiettivi di interesse pubblico, alla luce dei risultati conseguiti con particolare riferimento: alla riconoscibilità nazionale, alla qualità dei progetti e dei programmi e alla loro coerenza con le linee dichiarate in fase di presentazione delle domande; alle strategie adottate nel perseguimento degli obiettivi; alla rilevanza, qualità, organicità e pluralità dell'offerta al fine di favorire la partecipazione del pubblico; alla capacità di produrre valore e sviluppo nell'innovazione dei linguaggi e di svolgere azioni di investimento in termini di occupazione di risorse artistiche, tecniche e gestionali. Nel rispetto delle funzioni e delle attività proprie di ogni organismo si riconosce la possibilità di collaborazioni e partenariati mirati allo sviluppo delle capacità progettuali e alla qualità dell'offerta.

TITOLO II

Disposizioni in materia di Gran Teatri d'Opera

Capo I

Disposizioni generali

Art. 33

Gran Teatri d'Opera

1. La Repubblica considera la musica classica, sinfonica, l'Opera, il canto lirico e il balletto, di rilevante interesse nazionale, in quanto intesi a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività.
2. Sono istituzioni di prioritario e rilevante interesse nazionale operanti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia dell'Opera, del canto lirico e del balletto i seguenti Gran Teatri d'Opera: Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, Fondazione Arena di Verona, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli, Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Fondazione, Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Regio di Torino, Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
3. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, istituzione concertistica e sinfonica di fama internazionale, è assimilata ai Gran Teatri d'Opera.
4. La Fondazione Teatro alla Scala di Milano è riconosciuta istituzione di particolare interesse nazionale nel campo musicale e del balletto.



Ministero della cultura

5. Alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella Capitale d'Italia.
6. Alla Fondazione Arena di Verona è riconosciuta una particolare considerazione per la capacità di realizzare produzioni artistiche per grandi platee, caratteristica unica di eccellenza internazionale nel mondo dell'Opera.
7. Con decreto del Ministro della cultura adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la Musica e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per il riconoscimento della qualificazione giuridica di Gran Teatro d'Opera nei confronti di istituzioni che operano nel settore musicale e presentano evidenti peculiarità per la storia, la cultura operistica, sinfonica e coreutica italiana, nonché per la funzione e rilevanza internazionale, le capacità produttive, i ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario delle autonomie territoriali e di soggetti privati anche in relazione all'esigenza di assicurare la sostenibilità economica e finanziaria di tali istituzioni. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 34

Finalità dei Gran Teatri d'Opera

1. I Gran Teatri d'Opera perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale e coreutica, e, per quanto di competenza, la formazione delle professionalità artistiche e tecniche e l'educazione musicale della collettività.
2. Per il perseguimento dei propri fini di natura pubblicistica, i Gran Teatri d'Opera provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, sinfonici e coreutici; possono altresì svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Essi operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio al fine di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Titolo, una quota del Fondo Spettacolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del presente decreto, è destinato al supporto dei Gran Teatri d'Opera.
4. Al fine di rafforzare la relazione con le istituzioni di alta formazione ed offrire opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, i Gran Teatri d'Opera promuovono, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, forme di collaborazione con i conservatori e con le altre istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca presenti nella regione di appartenenza ovvero anche in regioni contermini, ove in queste ultime non siano presenti Gran Teatri d'Opera.



Ministero della cultura

Art. 35

Personalità giuridica dei Gran Teatri d'Opera e norme applicabili

1. I Gran Teatri d'Opera, costituiti in forma di fondazioni di diritto privato, di seguito anche «Fondazioni», hanno personalità giuridica di diritto privato e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della cultura.
2. I Gran Teatri d'Opera sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo e sono ammessi al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 36

Forma organizzativa speciale

1. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono determinati, con decreto del Ministro della cultura non avente natura regolamentare, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per la individuazione dei Gran Teatri d'Opera che, presentando evidenti peculiarità per la storia, la cultura operistica, sinfonica e coreutica italiana, nonché per la funzione e rilevanza internazionale, le capacità produttive, i ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario delle autonomie territoriali e di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali.
2. Le Fondazioni dotate di forma organizzativa speciale ricevono un contributo dello Stato a valere sul Fondo Spettacolo, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono disciplinate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, che è certificato dalla Corte dei conti secondo le procedure previste dal presente decreto.
3. Le Fondazioni dotate di forma organizzativa speciale sono individuate con decreto del Ministro della cultura aggiornabile triennialmente e adeguano i propri statuti anche in deroga alle disposizioni di carattere generale in tema di istituzione e composizione del Consiglio di indirizzo, di nomina del Sovrintendente e del Direttore artistico e di partecipazione dei soci non fondatori.

Art. 37

Concorso ai Gran Teatri d'Opera

1. Lo Stato italiano, la Regione e il Comune nel cui territorio hanno sede i Gran Teatri d'Opera concorrono per legge alla fondazione e sono soci fondatori di diritto.
2. L'apporto dello Stato ai Gran Teatri d'Opera è costituito in via principale dal contributo annuale erogato a valere sul Fondo Spettacolo. L'apporto della Regione e del Comune nel cui territorio hanno sede i Gran Teatri d'Opera, è erogato nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.



Ministero della cultura

Capo II Disciplina dei Gran Teatri d'Opera

Art. 38 *Statuto*

1. Lo statuto, adottato sulla base di un modello approvato dal Ministro della cultura, al quale deve riferirsi ciascun Gran Teatro d'Opera a statuto ordinario, deve garantire l'autonomia degli organi della Fondazione medesima, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.
2. Lo statuto definisce, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della Fondazione, la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi, i soggetti che ad essa concorrono, i criteri in base ai quali altri soggetti possono intervenire e i diritti a questi spettanti, le procedure di modificazione dello statuto, la destinazione totale ed esclusiva degli utili di gestione agli scopi istituzionali, con divieto di distribuzione di tali utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della Fondazione, i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in caso di liquidazione.
3. Ciascun Gran Teatro d'Opera è dotato di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata, di regola, di cinque anni:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di indirizzo;
 - c) il Sovrintendente;
 - d) il Collegio dei revisori.
4. Lo statuto prevede che i soci non fondatori possono partecipare al patrimonio della Fondazione, articolato in un fondo di dotazione e in un fondo di gestione, con apporti non inferiori al tre per cento del patrimonio della Fondazione come risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'ingresso di ciascun socio non fondatore dovrà, in ogni caso, essere deliberato dal Consiglio di indirizzo. Possono nominare un componente nel Consiglio di indirizzo, in linea con quanto disposto dagli articoli 2382 e 2387 del codice civile, i soci non fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre all'apporto al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione, assicurino per almeno due anni consecutivi un ulteriore apporto annuo non inferiore al cinque per cento del totale dei finanziamenti statali, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del Consiglio di indirizzo. Ove i Soci non fondatori siano in numero superiore a tre, il diritto di nomina spetterà a coloro che, singolarmente o collettivamente, avranno assicurato il maggiore apporto al patrimonio. La permanenza nel Consiglio di indirizzo dei soci non fondatori è subordinata all'erogazione da parte di questi ultimi dei suddetti apporti annui. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i soci non fondatori dichiarano per atto scritto di voler concorrere, anche cumulativamente, nella misura economica indicata. Ciascun socio non fondatore non può sottoscrivere più di una dichiarazione per ciascuna Fondazione. In ogni caso, l'apporto complessivo al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso.
5. Lo statuto di ciascun Gran Teatro d'Opera, con le relative modifiche, è approvato dal Ministro della cultura, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione.



Ministero della cultura

6. I Gran Teatri d'Opera adeguano i propri statuti alle disposizioni contenute nel presente decreto entro novanta giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto. Qualora entro il predetto termine non si sia provveduto all'adeguamento dello statuto, il Ministro della cultura nomina un Commissario straordinario per la gestione del Gran Teatro d'Opera al fine di garantire il predetto adeguamento. Alla costituzione del Consiglio di indirizzo della Fondazione nonché alla prima riunione del medesimo si provvede, su impulso del Presidente o, in caso di inerzia o di assenza o di impedimento di quest'ultimo, del Vicepresidente, entro quindici giorni dalla approvazione del nuovo statuto.

7. Vengono istituiti al Ministero della cultura i tavoli di coordinamento dei Presidenti e dei Sovrintendenti dei Gran Teatri d'Opera, ai quali potranno partecipare gli organismi associativi di riferimento.

Art. 39 Presidente

1. Il Sindaco del Comune nel quale ha sede il Gran Teatro d'Opera siede nel Consiglio d'Indirizzo, assumendo la carica di Presidente. Nel caso in cui il Sindaco rinunci all'incarico e deleghi a far parte dell'organo di indirizzo un suo rappresentante, la carica di Presidente viene assunta di diritto dal componente di nomina del Ministro della cultura. Il Presidente partecipa al tavolo nazionale di coordinamento con i Presidenti dei Gran Teatri d'Opera. Il Presidente della Regione in cui ha sede il Gran Teatro d'Opera assume di diritto la carica di Presidente onorario.

2. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal Presidente dell'Accademia, eletto dagli accademici.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di indirizzo e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

4. Il Consiglio di indirizzo elegge a maggioranza tra i suoi componenti non più di due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie individuato tra i membri nominati dal Ministro della cultura di cui all'articolo 40, comma 1, del presente decreto, che sostituisce nella piena titolarità il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 40 Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è composto dal Sindaco del Comune in cui ha sede il Gran Teatro d'Opera o da persona da lui delegata, da un membro nominato dal Ministro della cultura, da un membro nominato congiuntamente dal Comune e dalla Regione, da un membro nominato dalla Regione e dai membri nominati dagli eventuali soci non fondatori in numero non superiore a tre.

2. Il Consiglio di indirizzo dei Gran Teatri d'Opera dotati di forma organizzativa ordinaria è formato da cinque o sette membri. Qualora si debba raggiungere un numero dispari di componenti, l'ulteriore consigliere è nominato dal Ministro della cultura tra una terna di nominativi proposta congiuntamente dal Sindaco del Comune e dal Presidente della Regione in cui ha sede il Gran Teatro d'Opera.

3. Il Consiglio di indirizzo ovvero il Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dotata di forma organizzativa speciale, è composto



Ministero della cultura

da un numero di membri determinato dallo statuto della Fondazione, compreso il Presidente-Sovrintendente, il Sindaco di Roma Capitale o un suo delegato, due componenti designati dal Ministro della cultura, un componente designato dalla Regione Lazio e almeno cinque componenti eletti dal corpo accademico.

4. Il Consiglio di indirizzo ovvero il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala, dotata di forma organizzativa speciale, è composto da un numero di membri determinato dallo statuto della Fondazione, ivi compreso il Presidente, il Sovrintendente, due componenti designati dal Ministro della cultura e un componente designato dalla Regione Lombardia. In ogni caso, nel Consiglio di indirizzo ovvero nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala deve essere garantita la maggioranza di componenti designati da soggetti pubblici.

5. I componenti del Consiglio di indirizzo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2383 del codice civile, devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e gestionale anche con riferimento al settore specifico di attività del Gran Teatro d'Opera e non devono essere in situazioni di conflitto di interessi con le funzioni svolte al suo interno.

6. Il Consiglio di indirizzo definisce l'indirizzo ed esercita il controllo sul Gran Teatro d'Opera e in particolare:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) previa selezione attraverso bando pubblico, ai sensi della normativa vigente e a seguito di concertazione con i soci fondatori pubblici e privati ove esistenti, in dialogo e condivisione con il Ministro della cultura, individua il nome per la nomina a Sovrintendente; in caso di esito negativo di tale prima procedura, procede con la proposta di una terna di nominativi per la nomina del Sovrintendente da parte del Ministro della cultura;
- c) con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, propone al Ministro della cultura la motivata revoca del Sovrintendente;
- d) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti la nomina del Direttore artistico, su proposta del Sovrintendente, previa selezione attraverso apposito bando pubblico ai sensi della normativa vigente;
- e) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata del Sovrintendente, la revoca del Direttore artistico;
- f) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche statutarie per la successiva approvazione da parte del Ministro della cultura;
- g) approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi di attività artistica, predisposti con il Direttore artistico, che devono essere accompagnati da proiezioni e simulazioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri;
- h) approva, su proposta del Sovrintendente, i modelli di organizzazione e di gestione della Fondazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e corruzione;
- i) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione e verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione gestionale al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- j) approva, su proposta del Sovrintendente, lo schema di dotazione organica e le sue eventuali modifiche e i regolamenti interni;



Ministero della cultura

- k) delibera l'accettazione di contributi, di donazioni e di lasciti;
- l) vigila all'atto della nomina e per tutta la durata del mandato, sull'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal Sovrintendente e dal Direttore artistico nonché da tutti i componenti dell'organo di indirizzo.
- 7. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.
- 8. Il Consiglio di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta la sottoposizione del Gran Teatro d'Opera ad amministrazione straordinaria e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
- 9. Lo statuto può prevedere che ciascun Gran Teatro d'Opera, nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria, possa riconoscere eventuali rimborsi spese ai componenti del Consiglio di indirizzo per la partecipazione alle relative riunioni.
- 10. I componenti del Consiglio di indirizzo, ad eccezione del Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 41

Sovrintendente

- 1. Il Sovrintendente è nominato dal Ministro della cultura, sulla base della procedura prevista, ai sensi del presente decreto, previa selezione attraverso bando pubblico, anche internazionale, tra personalità in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative e gestionali maturate in ruoli manageriali di vertice di enti, istituzioni o aziende culturali, nonché previa valutazione dell'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della Fondazione.
- 2. L'incarico di Sovrintendente è conferito per la durata di cinque anni, rinnovabile due volte, con decisione motivata del Consiglio di indirizzo da sottoporre al Ministro della cultura ai fini della rinomina sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sovrintendente, allo scadere dell'ultimo mandato, non sono immediatamente nominabili per la medesima carica presso il medesimo Gran Teatro d'Opera, se non sono decorsi almeno cinque anni e per cariche diverse se non sono decorsi almeno due anni.
- 3. Nei casi di responsabilità accertata per il non corretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, è preclusa al Sovrintendente la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini.
- 4. Il Sovrintendente è l'organo di gestione, può svolgere la funzione di Direttore generale ed è titolare delle seguenti competenze:
 - a) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività gestionale della fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente nonché, con il Direttore artistico l'attività di produzione artistica e con il Direttore marketing e comunicazione, le attività relative;
 - b) tiene i libri e le scritture contabili della fondazione;
 - c) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di indirizzo predisporre, di norma entro il mese di novembre di ogni anno, il bilancio



Ministero della cultura

- preventivo da sottoporre al Collegio dei revisori per il parere e al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;
- d) predispone, sulla base del bilancio preventivo, i programmi di attività artistica con il Direttore artistico, ai fini della sottoposizione degli stessi alla approvazione del Consiglio di indirizzo;
- e) sviluppa con il Direttore marketing e comunicazione, i settori del marketing, della biglietteria e della comunicazione, nazionali e internazionali;
- f) può nominare e revocare, previa informativa al Consiglio di indirizzo ed esperimento di procedura ad evidenza pubblica, propri consulenti e collaboratori, in prevalenza di età inferiore a 35 anni, i cui requisiti professionali e funzioni sono individuati dallo statuto della Fondazione e delle cui attività risponde direttamente; gli atti di conferimento degli incarichi e i relativi contratti dei consulenti e dei collaboratori sono sottoposti al parere preventivo del Collegio dei revisori e successivamente comunicati al Ministero della cultura; tali incarichi di consulenza o di collaborazione sono da intendersi fiduciari e cessano unitamente al Sovrintendente che li ha nominati, fatta salva la possibilità di riconferma. Per le Istituzioni di cui al presente decreto il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età. Dalla possibilità di conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza sono escluse le figure che devono trovare copertura nella dotazione organica della fondazione, in quanto le funzioni dei consulenti e dei collaboratori non devono interferire con quelle dei dirigenti e/o funzionari del Gran Teatro d'Opera;
- g) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ricadono nelle competenze che la legge e lo statuto gli attribuiscono e rappresenta, previa delibera del Consiglio di indirizzo, la fondazione di fronte a terzi;
- h) partecipa con l'eventuale Direttore generale, con il Direttore artistico e il Direttore marketing e comunicazione alle riunioni del Consiglio di indirizzo, senza diritto di voto;
- i) provvede allo sviluppo dell'attività internazionale del teatro;
- j) mantiene un costante dialogo con gli organismi associativi di riferimento e in generale con tutti gli altri Gran Teatri d'Opera, partecipando al tavolo nazionale di coordinamento dei Sovrintendenti.
5. Il Sovrintendente cessa dalla carica contestualmente all'insediamento del nuovo Sovrintendente. L'incarico di Sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età. All'atto della nomina o della rinomina il Sovrintendente non deve aver compiuto settanta anni e, in tal caso, può restare in carica per la durata del mandato conferito. È nullo ogni accordo o atto che configuri, nella durata, il superamento di tale limite di età per il conferimento dell'incarico.
6. Al Sovrintendente spetta un compenso gravante sul bilancio del Gran Teatro d'Opera, il cui ammontare è definito dal Consiglio di Indirizzo, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. I Sovrintendenti che hanno terminato l'incarico presso un Gran Teatro d'Opera, nei due anni successivi alla conclusione del relativo mandato, non possono svolgere altri incarichi direttivi presso il medesimo Teatro.



Ministero della cultura

Art. 42

Sovrintendente designato

1. Si introduce la figura del "Sovrintendente designato". Con anticipo non superiore a diciotto mesi e non inferiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del Sovrintendente in carica, il Consiglio d'Indirizzo, attraverso le modalità e procedure previste dal presente decreto, propone al Ministro della cultura:

- a) la rinomina del Sovrintendente per un ulteriore mandato quinquennale, se ne ricorrono i presupposti;
- b) o, diversamente, la nomina anticipata di un nuovo Sovrintendente che in una prima fase assumerà, la denominazione di "Sovrintendente designato", collaborando con il Teatro, in ragione di distinto rapporto contrattuale rispetto al Sovrintendente in carica, alla cui scadenza subentrerà nell'incarico effettivo.

Art. 43

Direttore artistico

1. Il Direttore artistico è nominato, su proposta del Sovrintendente, dal Consiglio di indirizzo con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa selezione attraverso bando pubblico ai sensi della normativa vigente, tra personalità in possesso di comprovate e rilevanti competenze e capacità tecnico-artistiche ed organizzative nonché previa valutazione dell'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno del Gran Teatro d'Opera.
2. L'incarico di Direttore artistico è conferito per la durata di cinque anni ed è rinnovabile due volte.
3. Nei casi di responsabilità accertata per il non corretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione artistica, al Direttore artistico è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o comunque in ruoli di responsabilità in altri Gran Teatri d'Opera e in generale in istituzioni che ricevano contributi dal Ministero della cultura.
4. Il Direttore artistico è il responsabile dell'area artistica della fondazione, coadiuva il Sovrintendente nella stesura dei programmi di attività. Dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività dei settori artistici, assicurando adeguati flussi informativi sull'andamento di tali attività nei confronti del Sovrintendente. Tra i suoi collaboratori più stretti deve inserire almeno un professionista di età inferiore a 35 anni.
5. Il Direttore artistico partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo, senza diritto di voto.
6. Il Direttore artistico cessa dalla carica al termine del mandato.
7. Al Direttore artistico spetta una retribuzione gravante sul bilancio della Fondazione, entro i limiti di spesa previsti dalla legge, il cui ammontare è proposto dal Sovrintendente ed è approvato dal Consiglio di indirizzo, previo parere del Collegio dei revisori.



Ministero della cultura

Art. 44

Direttore marketing e comunicazione

1. Si introduce la figura necessaria del “Direttore marketing e comunicazione” con compiti di sviluppo, anche internazionale, dei settori commerciali del marketing, della biglietteria e della comunicazione.
2. Il Direttore marketing e comunicazione partecipa con il Sovrintendente e il Direttore artistico alle riunioni del Consiglio di indirizzo, senza diritto di voto.

Art. 45

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della cultura. Il Collegio si compone di tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti tra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero della cultura.
2. Il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo, esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno tre mesi ogni trimestre con apposita relazione al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero della cultura. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo III “I controlli dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici” del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.
3. Il compenso dei revisori è determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della cultura sulla base dei criteri stabiliti per gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed è a carico della Fondazione.
4. I revisori restano in carica per cinque anni e sono rinnovabili una sola volta. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della cultura.
5. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione del revisore con le modalità previste dal comma 1. Il nuovo revisore scade unitamente ai componenti del Collegio dei revisori in carica.
6. Il Collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria.

Art. 46

Società di revisione unica

1. Al fine di uniformare e migliorare, in una logica di sistema, le modalità e i criteri di revisione contabile dei Gran Teatri d'Opera e a fini di studio, il Ministero della cultura individua, a decorrere dal 2027 secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, una società di revisione unica a livello nazionale per tutti i Gran Teatri d'Opera, iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze cui conferire incarichi



Ministero della cultura

della durata di tre esercizi. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice civile ed in particolare gli articoli 2409 bis e 2409 septies.

2. La società di revisione, con cadenza trimestrale, riferisce alle Fondazioni, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'attività svolta.

3. E' fatto divieto alle singole fondazioni di conferire autonomi incarichi a singole società di revisione, fatti salvi, fino alla naturale scadenza, i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri connessi all'attuazione della disposizione di cui al comma 1, si fa fronte con apposite risorse a valere sul Fondo Spettacolo.

Art. 47

Disposizioni in tema di patrimonio e di gestione dei Gran Teatri d'Opera

1. Il patrimonio delle varie Fondazioni di riferimento di ogni Gran Teatro d'Opera è articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente. La Fondazione utilizza i beni costituenti il patrimonio di cui è dotata per lo svolgimento dell'attività istituzionale, con il vincolo del mantenimento dell'integrità del fondo di dotazione, indisponibile e vincolato.

2. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle rappresentazioni realizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità; ciò dovrà risultare da documenti redatti in forma scritta.

4. I Comuni, nei quali ha sede la Fondazione, sono tenuti a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la Fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. La gestione finanziaria delle Fondazioni è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

6. La Fondazione è soggetta al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

7. Le spese per le rappresentazioni eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata. Ciascuna Fondazione adotta un regolamento interno per disciplinare le spese di missione e di rappresentanza.

8. Le Fondazioni coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre Fondazioni, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta e varietà di spettacoli. L'attività di coordinamento, anche in forma associata, deve garantire la valorizzazione delle grandi opere della tradizione italiana, la riscoperta di nuove opere dei compositori di quella straordinaria epopea, la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché un'offerta mirata al pubblico giovane, l'innovazione, la promozione di settore sviluppando ogni idonea attività, nazionale e internazionale, di comunicazione e marketing, anche per incrementare i ricavi della vendita di biglietti e abbonamenti, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi,



Ministero della cultura

anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale, l'armonizzazione nel trattamento contrattuale degli artisti e tecnici scritturati. Il mancato adeguamento agli eventuali indirizzi di coordinamento emanati dal Ministero della cultura a seguito dell'attività di coordinamento costituisce grave irregolarità di gestione.

Art. 48

Entrate dei Gran Teatri d'Opera

1. Le entrate dei Gran Teatri d'Opera sono costituite da:
 - a) contributi dello Stato, della Regione, del Comune nonché delle Città metropolitane e delle Province;
 - b) contributi di enti, istituzioni, associazioni e privati;
 - c) proventi patrimoniali e di gestione;
 - d) entrate eventuali.
2. I contributi assegnati dallo Stato, dalle autonomie territoriali e dagli altri enti pubblici non concorrono a formare il reddito dei medesimi Gran Teatri d'Opera.

Art. 49

Scritture contabili e bilancio

1. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto può stabilire, sentito il Ministero della cultura, specifici schemi di bilancio che, tenendo conto della particolare attività delle Fondazioni, uniformino la rappresentazione dei dati economico-patrimoniali di bilancio e delle voci ed elementi afferenti, al fine della trattazione informatica omogenea e tempestiva in sede di attività di vigilanza, ispettiva e di controllo. Il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il bilancio è approvato dal Consiglio di indirizzo nei termini previsti per le società per azioni.
5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, a cura degli amministratori, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della cultura e alla Corte dei conti, e depositata presso l'Ufficio del registro delle imprese.



Ministero della cultura

Art. 50 *Trasparenza*

1. Ai Gran Teatri d'Opera, la cui attività sia finanziata da pubbliche amministrazioni, in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi, nell'ultimo triennio, e rispetto ai quali la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I Gran Teatri d'Opera pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 vanno pubblicate entro il 31 gennaio di ogni anno e costantemente aggiornate.
4. I Gran Teatri d'Opera sono altresì soggetti agli obblighi recati dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e, in quanto amministrazioni aggiudicatrici, a quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. I Gran Teatri d'Opera pubblicano, nei propri siti on line o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
6. I Gran Teatri d'Opera pubblicano, nei propri siti on line o analoghi portali digitali, le informazioni relative alle erogazioni liberali in denaro ricevute ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
7. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti.

Art. 51 *Conservazione dei diritti*

1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti autonomi lirici originari, ai sensi delle previgenti disposizioni, nonché alle Fondazioni lirico-sinfoniche, sono conservati quando i Gran Teatri d'Opera:



Ministero della cultura

- a) inseriscano nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;
 - b) prevedano facilitazioni per l'accesso ai teatri da parte di giovani, lavoratori e famiglie;
 - c) coordinino la propria attività con quella di altri enti musicali e coreutici;
 - d) assicurino annualmente l'incentivazione della produzione lirica, musicale e coreutica nazionale, nel rispetto dei principi europei.
2. I Gran Teatri d'Opera conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche di cui gli enti originari erano titolari ai sensi delle previgenti disposizioni. In particolare, i Gran Teatri d'Opera conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, comunali, spettanti all'ente, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario e delle Fondazioni lirico-sinfoniche e secondo quanto stabilito dal presente decreto, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.
3. Ai Gran Teatri d'Opera non si applicano le disposizioni in materia di ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 52 Decadenze

1. Il mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo precedente determina la decadenza dei Gran Teatri d'Opera dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza, che può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative, può essere pronunciata se la Fondazione, dopo la contestazione degli addebiti, riconosce la fondatezza degli stessi, non elimina la violazione o non ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso dal Ministero della cultura in ragione della natura dell'attività da compiere.

Art. 53 Vigilanza

1. Il Ministero della cultura verifica il rispetto delle disposizioni cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
2. I Gran Teatri d'Opera trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della cultura le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
3. Il Ministro della cultura può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e all'esito di queste può adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche i provvedimenti previsti in materia di decadenza.



Ministero della cultura

Art. 54 *Insolvenza*

1. La Fondazione che esercita un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

Art. 55 *Amministrazione straordinaria*

1. Il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
 - a) può disporre lo scioglimento del Consiglio di indirizzo di un Gran Teatro d'Opera quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;
 - b) dispone in ogni caso lo scioglimento del Consiglio di indirizzo del Gran Teatro d'Opera quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudano con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero siano previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più Commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, nonché il compenso loro spettante. I Commissari straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di indirizzo e del Sovrintendente.
3. I Commissari straordinari provvedono alla gestione del Gran Teatro d'Opera, ad accertare e rimuovere le irregolarità, a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.
4. I Commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari e alle fondazioni.
5. Spetta ai Commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del disciolto Consiglio di indirizzo, previa autorizzazione del Ministro della cultura.

Art. 56 *Perdita della qualifica di Gran Teatro d'Opera*

1. Con decreto del Ministro della cultura, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le condizioni al cui verificarsi il Ministro della cultura può disporre l'inquadramento di un Gran Teatro d'Opera, alternativamente, come Teatro d'Opera, Teatro di Tradizione o Orchestra Nazionale, con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità e con l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento esclusivo ai Gran Teatri d'Opera.



Ministero della cultura

Art. 57 *Contributi dello Stato*

1. I criteri di ripartizione e la procedura di erogazione della quota del Fondo Spettacolo destinata ai Gran Teatri d'Opera sono determinati, su base triennale, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo, con decreto del Ministro della cultura non avente natura regolamentare da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Tali criteri tengono conto degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione realizzata, del miglioramento dei risultati della gestione, dell'esigenza di valorizzare le caratteristiche dei singoli teatri, anche in considerazione della specificità delle diverse componenti, contemperando le diverse esigenze in una visione unitaria, per tutelare l'unità del sistema e la stabilità dell'intero settore.
3. Il Ministro della cultura, con il decreto di cui al comma 1, tiene conto, in particolare:
 - a) di una sub-quota in considerazione della efficienza gestionale di ciascun Gran Teatro d'Opera, della capacità di attrarre risorse diverse da quelle pubbliche e di ottimizzare i risultati conseguiti;
 - b) di una sub-quota, in considerazione dell'indice di produttività artistica realizzato da ciascun Gran Teatro d'Opera, tenuto conto dei costi di produzione, ivi compresi i costi del personale, derivanti dai programmi di attività realizzati e calcolati sulla base di appositi indicatori, che tengano conto della specificità di ciascun Gran Teatro d'Opera e dell'esigenza di garantire l'unitarietà del settore;
 - c) di una sub-quota in considerazione della qualità artistica dei programmi realizzati, attrattivi per un vasto pubblico e per il turismo culturale, riferiti a spettacoli lirici, sinfonici e di balletto, sentito il parere della competente Commissione nazionale per la musica;
 - d) di una sub-quota in considerazione dell'indicatore di rapporto tra il volume complessivo di incassi da biglietteria e il numero complessivo di biglietti venduti;
 - e) di una sub-quota in considerazione dell'attività sviluppata all'estero.

Art. 58 *Disposizioni in materia di sostenibilità economico-finanziaria dei Gran Teatri d'Opera*

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria dei Gran Teatri d'Opera, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
 - a) al personale, anche direttivo, dei Gran Teatri d'Opera sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello, solo in presenza del raggiungimento del pareggio di bilancio;
 - b) i Gran Teatri d'Opera che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenuti a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
 - c) per le missioni all'estero, ai dipendenti dei Gran Teatri d'Opera, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D



Ministero della cultura

(Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, ridotto nella misura del 50 per cento. Le Fondazioni, con motivata delibera del Consiglio di indirizzo, possono derogare alla disposizione di cui al periodo precedente, previa verifica della sostenibilità economico-finanziaria e previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti in merito alla copertura totale dei costi preventivati con autonome fonti di finanziamento.

Art. 59

Disposizioni in materia di anticipazioni su contributi da erogare

1. Il Ministero della cultura può liquidare anticipazioni sui contributi da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Capo III

Personale dei Gran Teatri d'Opera

Art. 60

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei Gran Teatri d'Opera di cui al presente decreto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. I Gran Teatri d'Opera di cui al presente decreto procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Con propri provvedimenti, i Gran Teatri d'Opera stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
4. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adottare un decreto contenente uno schema tipo, cui ciascun Gran Teatro d'Opera deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere



Ministero della cultura

ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico e amministrativo. I Gran Teatri d'Opera presentano la proposta di dotazione organica, previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che deve essere corredata da:

a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità;

b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie dei Gran Teatri d'Opera nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico, sinfonico e coreutico;

c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo.

5. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 4, il Ministro della cultura, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.

6. I Gran Teatri d'Opera, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui al comma 4. Ciascun Gran Teatro d'Opera è tenuto ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese, risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori della Fondazione.

7. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte dei Gran Teatri d'Opera devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della Fondazione e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 830, della legge n. 207 del 2024.

Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della Fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.

8. Le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 7 e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno del Gran Teatro d'Opera.

9. Le modalità di espletamento delle procedure selettive, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascun Gran Teatro



Ministero della cultura

d'Opera, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

10. L'articolo 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

11. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

12. Resta riservato al Gran Teatro d'Opera ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

13. Rientrano nell'ordinaria attività lavorativa, da prevedere nei contratti, le prestazioni finalizzate a celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica italiana.

Art. 61

Corpi artistici

1. Il personale dipendente dei Gran Teatri d'Opera può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, previa autorizzazione del Consiglio di indirizzo, sentiti il Sovrintendente e il Direttore artistico, nei limiti definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con il Gran Teatro d'Opera di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive e di prestigio del Gran Teatro d'Opera.

2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività del Gran Teatro d'Opera, previa autorizzazione del Consiglio di indirizzo, anche in merito all'eventuale denominazione adottata che potrà riferirsi al Gran Teatro d'Opera solo come teatro di appartenenza, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:

- a) al mantenimento del rapporto di lavoro con il Gran Teatro d'Opera da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;
- c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi o tramite diffusione on line, o di partecipazione ai proventi dell'attività.

Art. 62

Procedimento di contrattazione collettiva

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Gran Teatri d'Opera è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione rappresentativa individuata dalle Fondazioni e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle



Ministero della cultura

Fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dai Gran Teatri d'Opera sono esercitate dal Ministro della cultura. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. L'ipotesi di accordo è sottoposta al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato ai Gran Teatri d'Opera, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la delegazione datoriale è autorizzata a sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto e la delegazione datoriale riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di contratto, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere della Corte dei conti, le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle Fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dal triennio contrattuale 2022-2024 gli oneri per i rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei Gran Teatri d'Opera, da porre a carico dei rispettivi bilanci sono determinati applicando incrementi contrattuali non superiori a quelli previsti dalla legge di bilancio per i rinnovi contrattuali del personale contrattualizzato dalle Amministrazioni statali. Alla copertura degli oneri per il triennio contrattuale 2022-2024, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Gran Teatri d'Opera assicura l'ottimale impiego del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive dei Gran Teatri d'Opera.

4. I contratti integrativi aziendali dei Gran Teatri d'Opera sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al presente decreto e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi



Ministero della cultura

di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4.

6. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna Fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla Fondazione, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la Fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la Fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. I contratti integrativi aziendali possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Capo IV

Corpi di ballo presso i Gran Teatri d'Opera e Corpo di ballo d'eccellenza nazionale

Art. 63

Potenziamento dei Corpi di ballo presso i Gran Teatri d'Opera

1. Al fine di rafforzare l'attività dei Gran Teatri d'Opera dotati di corpo di ballo residente, il Ministero della cultura, previa presentazione di un progetto di fattibilità, può concedere un contributo straordinario per il consolidamento di tali corpi di ballo, attivi presso la Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma Capitale", la Fondazione "Teatro di San Carlo in Napoli" e la Fondazione "Teatro Massimo di Palermo" per un importo fino a euro 1.300.000 per ciascun anno del triennio 2027-2029, per un ammontare complessivo di euro 3.900.000 per il 2027-2029.

Art. 64

Corpo di ballo d'eccellenza nazionale

1. Al fine di incentivare la valorizzazione e la diffusione della danza, considerata forma d'arte significativa nell'ambito dello spettacolo, è autorizzata la costituzione di un'autonoma Fondazione di diritto privato denominata "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale", per lo svolgimento di attività coreutiche finalizzate alla realizzazione



Ministero della cultura

di spettacoli d'eccellenza, destinati principalmente alla rappresentazione nei Gran Teatri d'Opera, nei Teatri d'Opera, nei Teatri di Tradizione e nei più importanti teatri internazionali.

2. Per il perseguimento dei propri fini, il "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" viene allocato, assumendone la funzione di sede legale dell'ente, presso un Gran Teatro d'Opera ospitante, individuato a seguito di una procedura comparativa. Il "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" sottoscrive con la Fondazione ospitante, una convenzione per la disponibilità di idonee strutture e appositi locali dove svolgere le proprie attività. La convenzione può prevedere che il "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" corrisponda un contributo a titolo di rimborso per l'uso delle strutture e dei locali in favore della Fondazione ospitante, oltre che di alcuni servizi generali tecnici e amministrativi.

3. Il "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" è dotato di un proprio statuto, approvato con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'individuazione dei soci fondatori, ed è presieduto da un presidente individuato tra professionisti di livello internazionale del settore coreutico e nominato con decreto del Ministro della cultura.

Art. 65

Struttura organizzativa del "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale"

1. Il "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" è dotato di una struttura organizzativa e gestionale autonoma le cui professionalità di livello internazionale vanno individuate, previa procedura ad evidenza pubblica, articolata nel modo seguente:
 - a) un direttore generale in possesso di riconosciute competenze organizzative, gestionali e artistiche;
 - b) un direttore artistico;
 - c) un direttore marketing e comunicazione, nazionale e internazionale;
 - d) due *maîtres de ballet*;
 - e) sessanta ballerini;
 - f) un ispettore al ballo;
 - g) due maestri collaboratori;
 - h) un coordinatore organizzativo.
2. Per le figure professionali non espressamente previste dal precedente comma 1, anche per ciò che concerne il potenziamento delle attività di comunicazione, di marketing e di promozione, il "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" può avvalersi della collaborazione dell'istituzione ospitante nei termini e nelle modalità stabilite dalla convenzione.

Art. 66

Personale dipendente del "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale"

1. Il personale dipendente del "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" è contrattualizzato esclusivamente previa procedura comparativa ad evidenza pubblica, nella quale, per i tesserati, è data priorità a professionisti di età compresa tra i 18 e i 32 anni.
2. Al fine di assicurare il rilancio, lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione della danza, la prosecuzione delle attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, garantendo nel contempo la tutela dei lavoratori del settore



Ministero della cultura

secondo il diritto dell'Unione europea, il "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale", di cui al presente decreto può ricorrere al lavoro a tempo determinato per un periodo, anche non continuativo, di trentasei mesi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni. Tale periodo è prorogabile o rinnovabile frazionatamente o senza soluzione di continuità per un massimo di altri 24 mesi. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Il "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" ha l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Nei primi cinque anni di attività del "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" di cui al presente decreto non si applicheranno i limiti quantitativi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni per le assunzioni a tempo determinato.

3. Al personale dipendente del "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale", si applicano, di norma e in quanto compatibili, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Gran Teatri d'Opera, adattandole alla prerogativa principale di istituzione itinerante, e non stanziale, di tale corpo di ballo.

Art. 67

Vigilanza

1. Il "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" è sottoposto all'alta vigilanza del Ministero della cultura.

Art. 68

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini della costituzione e del connesso avviamento del "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale" è concesso dal Ministero della cultura, in favore dei Gran Teatri d'Opera promotori di cui all'articolo 1, del presente decreto, un contributo di euro 3.500.000 per l'anno 2027. Per il proseguimento dell'attività del "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale", è concesso dal Ministero della cultura, in favore della medesima fondazione, un contributo di euro 3.500.000 per il 2028 e di euro 3.500.000 per il 2029, per un importo onnicomprensivo di euro 10.500.000 per il triennio 2027-2029, costituente il fondo di gestione dell'ente.

2. A decorrere dal triennio 2031-2033 il "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale", di cui al presente decreto, partecipa al bando triennale a valere sul Fondo Spettacolo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 63, per il potenziamento dei corpi di ballo attivi presso la Fondazione "Teatro dell'Opera di Roma Capitale", la Fondazione "Teatro di San Carlo in Napoli e la Fondazione "Teatro Massimo di Palermo", pari a euro 3.900.000 per il triennio 2027-2029, e del comma 1 del presente articolo, per la costituzione e l'avviamento del "Corpo di ballo d'eccellenza nazionale", pari a euro 10.500.000 per il triennio 2027-2029, per un importo complessivo di euro 14.400.000 per il triennio 2027-2029, si provvede, per un importo individuato



Ministero della cultura

complessivamente in euro 14.400.000 per il triennio 2027-2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

TITOLO III **Disposizioni particolari**

Capo I **Settori specifici**

Art. 69 *Rievocazioni storiche*

1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti essenziali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.
2. Ai fini del presente articolo si definiscono «enti di rievocazione storica» le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando rigorosi criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.
3. Ai fini del presente articolo si definiscono «manifestazioni di rievocazione storica» le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a enti di rievocazione storica, a istituzioni locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali sono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori



Ministero della cultura

e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuità da almeno cinque anni; si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e demo-etnoantropologica; sono pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico territoriale.

4. Con decreto del Ministro della cultura, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui all'articolo 7, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 storica, da destinare alle rievocazioni stesse.

Art. 70

Carnevali storici

1. La Repubblica tutela e valorizza i carnevali storici e riconosce le manifestazioni ad essi collegate di rilevante interesse culturale, in quanto intese a favorire la formazione culturale e sociale della collettività nazionale e a conservare la storia e le tradizioni popolari con una riconoscibile identità storica e culturale e di promozione dei territori.

2. Con decreto del Ministro della cultura, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale.

Art. 71

Bande musicali, cori e gruppi di tradizione folk

1. La Repubblica sostiene le attività delle bande musicali, dei cori e dei gruppi di tradizione folk diffusi sul territorio nazionale, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale della Nazione e della relativa tradizione, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte popolare e di valorizzazione territoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Agli organismi finanziati ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni in materia di ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 72

Scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale

1. Lo Stato riconosce, valorizza e sostiene le scuole di eccellenza nazionale di rilevante interesse culturale, operanti nell'ambito dell'altissima formazione e perfezionamento musicale.



Ministero della cultura

2. Con decreto del Ministro della cultura sono definiti i criteri per l'individuazione delle scuole di eccellenza nazionale di rilevante interesse culturale, operanti nell'ambito dell'altissima formazione e perfezionamento musicale, nonché le modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, la cui dotazione finanziaria è stata incrementata per dette specifiche finalità dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

TITOLO IV

Fondi specifici in materia di spettacolo

Art. 73

Fondo per il finanziamento di interventi per la realizzazione, la riattivazione, la ristrutturazione delle sale da spettacolo dal vivo e/o per migliorarne l'efficientamento energetico

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo per il finanziamento di interventi per la realizzazione di nuove strutture e sale da spettacolo dal vivo, il ripristino di strutture e sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle stesse, per il miglioramento acustico, per l'efficientamento energetico, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, di apparecchiature, di arredi e servizi accessori delle stesse, con una dotazione di 25 milioni di euro a decorrere dal 2027.
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 74

Fondo per lo sviluppo delle compagnie teatrali private emergenti

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2027, per la promozione e lo sviluppo delle compagnie teatrali private emergenti che operano nel panorama dello spettacolo dal vivo, con l'obiettivo di favorire la diversificazione dell'offerta culturale e l'emersione di nuove voci e linguaggi artistici. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo.



Ministero della cultura

Art. 75

Fondo per lo sviluppo del sistema musicale italiano

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2027, per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano, costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno rispetto alla data di richiesta di accesso al contributo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per:
 - a) "imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea": imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;
 - b) "musica popolare contemporanea": forme di espressione musicale quali, a titolo indicativo, il pop, il rock, il blues, il jazz, la canzone dei cantautori e altre che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.
3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

TITOLO V

Diposizioni in materia di lavoro nel settore dello spettacolo

Capo I

Disposizioni di settore

Art. 76

Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.
2. Il registro è pubblicato nei siti on line istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
4. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività



Ministero della cultura

extracurricolari deliberate dai componenti di organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 77

Agente di artisti per attività di spettacolo dal vivo

1. È riconosciuta la professione di agente, rappresentante di artisti, per attività di spettacolo dal vivo.
2. L'agente rappresenta, nei confronti di terzi, gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata degli stessi.
3. L'attività di agente è incompatibile con quella di sovrintendente, direttore, direttore artistico, consulente artistico, direttore di produzione, anche a titolo gratuito, ovvero con quella di consigliere di indirizzo o di amministrazione, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici.
4. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il registro nazionale degli agenti, rappresentanti di artisti, per attività di spettacolo dal vivo. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attività di tenuta e aggiornamento del registro nell'ambito delle risorse, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il registro è pubblicato nei siti on line istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della cultura.

Art. 78

Tavolo "Welfare Spettacolo"

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo "Welfare Spettacolo", al fine di monitorare, approfondire e innovare le tematiche in materia di lavoro nel settore dello spettacolo.
2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cultura e del Ministero dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni, anche sindacali, di categoria maggiormente rappresentative.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Ministero della cultura

Capo II

Indennità di discontinuità

Art. 79

Indennità di discontinuità

1. Per le disposizioni in materia di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante «Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo».

Capo III

Equo compenso

Art. 80

Disposizioni in materia di equo compenso e scritture artistico-professionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e seguenti, della legge 15 luglio 2022, n. 106 e successive modificazioni, ai fini del presente decreto, per equo compenso si intende la corresponsione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti, rappresentanti di artisti per attività di spettacolo dal vivo, di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alla complessità e alle caratteristiche della prestazione professionale.
2. Il presente decreto riconosce l'obbligo anche per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo di scrittura artistica, purché vincolante per il professionista.
4. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono definire i compensi minimi per i lavoratori autonomi tenendo conto, ove possibile, dei seguenti criteri:
 - a) i contratti di scrittura artistica sono conclusi e sottoscritti dall'artista assieme, laddove presente, al proprio agente rappresentante e riportano:
 - 1) i dati dell'artista e dell'eventuale agente rappresentante;
 - 2) il periodo di impegno;
 - 3) l'importo lordo riconosciuto per la fase di studio e di prove;
 - 4) l'importo lordo a recita e l'eventuale compenso pattuito per la prova generale se aperta al pubblico;
 - 5) la quota riconosciuta, a titolo di liberatoria, per eventuali trasmissioni via radio, televisione, streaming, film-opera, e altri supporti multimediali;
 - 6) la quota relativa al rimborso, anche a forfait, della spesa per viaggi, vitto e alloggio;
 - b) gli enti interessati trasmettono tempestivamente, con posta elettronica ordinaria o certificata, all'artista, ovvero all'agente rappresentante del medesimo, la proposta di contratto di scrittura artistica, indicando il termine e le modalità per la restituzione del contratto sottoscritto;



Ministero della cultura

- c) l'eventuale compenso pattuito per il periodo di prove, comprensivo, ove concordato, del riconoscimento delle spese sostenute e documentate per viaggi, vitto, alloggio, è saldato, ove possibile, al termine della prova generale.
5. Nel rispetto delle finalità previste dal comma 1, il Ministro della cultura, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività dei Gran Teatri d'Opera al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.
6. I Collegi dei revisori dei Gran Teatri d'Opera verificano, anche a campione, il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, in particolare per quanto concerne la sottoscrizione delle scritture artistico-professionali fornendo tempestivi referti al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli altri enti operanti nei settori del teatro, della musica e della danza e del circo finanziati dallo Stato.
8. Sono nulle le clausole che prevedono la gratuità della prestazione o un compenso non equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto, a tale fine, anche dei costi sostenuti dal professionista.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49.

TITOLO VI

Norme transitorie, di coordinamento e finali

Capo I

Disposizioni di coordinamento

Art. 81

Modifiche all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti parole: «la prima rappresentazione di inaugurazione della stagione artistica dei Gran Teatri d'Opera e le rappresentazioni trasmesse in diretta televisiva».

Art. 82

Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20

1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2:



Ministero della cultura

1) al comma 1, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle parole: «della cultura»;

2) al comma 2, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle parole: «della cultura»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nel teatro greco di Siracusa,» inserire le seguenti: «nel Teatro Romano di Ostia Antica e nel Teatro Romano di Verona, nonché»;

2) al comma 3, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle parole: «della cultura»;

c) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 è inserito il comma 1- bis «1 bis. Il Presidente dell'Istituto è il Sindaco di Siracusa. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto a maggioranza dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti»;

2) al comma 2, alla fine del secondo periodo, è inserito il seguente: «Lo statuto prevede che l'Istituto, nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria, possa riconoscere eventuali rimborsi spese ai componenti del Consiglio di amministrazione per la partecipazione alle riunioni»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «La durata degli organi collegiali è di cinque anni. Ciascun componente può essere riconfermato per non più di una volta e, se è nominato prima della scadenza quinquennale, resta in carica fino a tale scadenza»;

4) al comma 4 le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle parole: «della cultura»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dal Ministro della cultura, ed è composto:

a) dal Sindaco del Comune di Siracusa, che è il Presidente dell'Istituto;

b) da un rappresentante designato dal Ministro della cultura;

c) da un rappresentante, designato dal Ministro dell'università e della ricerca;

d) da un rappresentante, designato dalla Regione siciliana;

e) da un rappresentante designato da soggetti privati, aventi lo status di Fondatori e Sostenitori, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento. Lo statuto stabilisce le modalità per la designazione dei consiglieri in rappresentanza dei privati. In mancanza di nomina, il rappresentante di cui alla presente lettera e) è designato dal Ministro della cultura, su proposta della Conferenza Unificata.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacità organizzative. Sui componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1, sono sentite le competenti Commissioni parlamentari.



Ministero della cultura

Il Consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei partecipanti alle sedute. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio di amministrazione definisce l'indirizzo ed effettua il controllo sull'Istituto ed in particolare:

- a) delibera lo statuto e le sue successive modificazioni, da sottoporre all'approvazione del Ministro della cultura;
- b) definisce gli indirizzi artistico-culturali dell'Istituto;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) previa selezione attraverso bando pubblico, individua, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una rosa di tre nominativi, tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative maturate in ruoli manageriali di vertici di enti, istituzioni o aziende, da sottoporre al Ministro della cultura per la nomina del Sovrintendente;
- e) propone al Ministro della cultura, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la revoca del Sovrintendente per gravi motivi;
- f) previa selezione attraverso bando pubblico e previo parere favorevole del Sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nomina il Direttore artistico tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, di riconosciuta esperienza nella gestione dello spettacolo e di comprovati requisiti tecnico-professionali relativi alle attività della Fondazione;
- g) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nonché previo parere favorevole del Sovrintendente, la revoca del Direttore artistico per gravi motivi;
- h) vigila all'atto della nomina e per tutta la durata del mandato, sull'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno dell'Istituto dal Sovrintendente e dal Direttore artistico, nonché da tutti i componenti dell'organo di amministrazione;
- i) approva, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistici, predisposti dal Sovrintendente, sentito il Direttore artistico;
- j) delibera su tutte le materie riguardanti le attività istituzionali e le iniziative culturali dell'Istituto;
- k) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori, comprensivo del rimborso delle spese di missione.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei revisori.

5. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione «Amici dell'INDA», in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volontà dei fondatori. Al rappresentante viene attribuito diritto di voto qualora al Consiglio di amministrazione partecipi l'ulteriore componente designato ai sensi del comma 1 lettera e) del presente articolo.»;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «1. Il Sovrintendente è il responsabile diretto della gestione dell'Istituto insieme al Consiglio di amministrazione ed è titolare delle seguenti competenze:



Ministero della cultura

- a) predispone, sentito il Direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - b) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività gestionale dell'Istituto, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente;
 - c) redige il piano economico-finanziario triennale, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - d) sviluppa i settori del marketing e della comunicazione;
 - e) può nominare e revocare, previa delibera del Consiglio di amministrazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, propri consulenti e collaboratori, delle cui attività risponde direttamente. Gli atti di conferimento degli incarichi e i relativi contratti dei consulenti e dei collaboratori sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e comunicati al Ministero della cultura. Tali incarichi di consulenza o di collaborazione cessano unitamente al Sovrintendente che li ha nominati, salva possibilità di riconferma;
 - f) tiene i libri e le scritture contabili dell'Istituto;
 - g) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che ricadono nelle competenze che la legge e lo statuto gli attribuiscono e, in tali occasioni, può rappresentare, previa delibera del Consiglio di amministrazione, l'Istituto di fronte a terzi;
 - h) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
2. L'incarico del Sovrintendente è conferito dal Presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Sovrintendente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
- f) dopo l'articolo 6, è inserito l'articolo 6-bis «Art 6-bis (Direttore artistico) 1. Il Direttore artistico è il responsabile dell'area artistica dell'Istituto. Esegue, sulla base del bilancio preventivo, i programmi di attività artistica assicurando adeguati flussi informativi sull'andamento dei medesimi nei confronti del Sovrintendente. Il Direttore artistico prende parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione in cui si valutino questioni di natura artistica.
2. L'incarico del Direttore artistico è conferito dal Presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Direttore artistico sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.»;
- g) all'articolo 8:
- 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente «i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero della cultura, con riferimento al Fondo Spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa»;



Ministero della cultura

- 2) al comma 1-bis il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1 lettera b), sentita la Commissione nazionale per il teatro, salvo verifica annuale ai fini della conferma, della modifica o della revoca del medesimo contributo»;
- 3) al comma 4 le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle parole: «della cultura»;
- h) all'articolo 9, comma 1, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle parole: «della cultura».

Art. 83

Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «spettacolo viaggiante» e prima delle parole «e gli spettacoli di attività lirica» sono aggiunte le seguenti parole: «, i parchi divertimento».

Art. 84

Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400

1. Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera «f)» è aggiunta la seguente lettera: «g) attività del circo e dello spettacolo viaggiante»;
- b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera «f)» è aggiunta la seguente lettera: «g) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni minimi annuali e giornalieri alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività del circo e dello spettacolo viaggiante».

Art. 85

Modifiche all'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

1. All'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera «c)» è sostituita dalla seguente: «c) per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e di circo, per le quali l'importo del canone è calcolato sulla base dell'effettiva superficie occupata e della durata dell'occupazione, tenuto conto della funzione sociale svolta dagli operatori di settore».

Art. 86

Modifiche all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «ad esclusione dei giochi automatici inseriti nell'elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della cultura».



Ministero della cultura

Art. 87

Modifiche all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al supporto e al rafforzamento del settore dello spettacolo, in relazione all'evoluzione degli assetti organizzativi dello spettacolo e alle esigenze espresse dal sistema nel suo complesso, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni, dopo le parole: «spettacoli viaggianti» sono inserite le seguenti: «nonché degli altri organismi dello spettacolo finanziati sul Fondo Spettacolo o, in mancanza di ammissione a detto finanziamento, degli organismi di spettacolo dal vivo a carattere professionale in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore ovvero degli organismi di spettacolo dal vivo, con sede legale ed operativa in Italia ed operanti nel settore da almeno tre anni, come risultanti dagli oneri versati al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo».

Art. 88

Modifiche all'articolo 7, comma 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198

1. All'articolo 7, comma 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2028, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le scuole di eccellenza nazionale di rilevante interesse culturale, operanti nell'ambito dell'altissima formazione e perfezionamento musicale, tra cui ripartire l'incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, al fine di consentire la prosecuzione delle loro attività».

Art. 89

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori».

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 90

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in funzione l'Osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.



Ministero della cultura

2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla adozione dei relativi provvedimenti attuativi, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come da ultimo modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nonché i relativi provvedimenti attuativi.

3. La Fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adegua il proprio statuto alle modifiche apportate alle disposizioni del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.

Art. 91

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono altresì abrogati:
 - a) legge 14 agosto 1967, n. 800;
 - b) legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - c) legge 29 luglio 1980, n. 390;
 - d) legge 9 febbraio 1982, n. 37;
 - e) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1985, n. 163;
 - f) decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
 - g) articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
 - h) articolo 2, articolo 3, commi 1, 3, 3-bis, 4 e 6, e articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
 - i) articoli 7, 9, commi 1, 1-bis, 2 e 3 e 11, commi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis, 21, 21-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;
 - j) articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
 - k) articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175;
 - l) articolo 3 della legge 28 ottobre 2021, n. 164;
 - m) articolo 7, comma 7-*quiquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
 - n) articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della legge 15 luglio 2022 n. 106.
2. A decorrere dalla data di approvazione del nuovo Statuto della Fondazione "Petruzzielli e Teatri di Bari" è abrogato l'articolo 1, comma 2, della legge 11 novembre 2003, n. 310.
3. È altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente decreto.



Ministero della cultura

DECRETO LEGISLATIVO 30 novembre 2023, n. 175
(in Gazz. Uff. 2 dicembre 2023, n. 282)

Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. (A)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c) reca la delega per la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura;

Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», che ha disposto la proroga del termine di esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6;



Ministero della cultura

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234;

Acquisiti i pareri resi dal Consiglio superiore dello spettacolo nelle sedute del 4 luglio 2023 e del 23 ottobre 2023;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2023;

Acquisiti i pareri, interlocutorio e definitivo, resi dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 26 settembre 2023 e del 7 novembre 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;

Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità



Ministero della cultura

di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità

1. L'indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui all'articolo 1 iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- b) essere residente in Italia da almeno un anno;
- c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 30.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda (1);
- d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno (2);
- e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

[1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 611, lettera a), numero 1), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

[2] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 611, lettera a), numero 2), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.



Ministero della cultura

Articolo 3

Misura e durata dell'indennità di discontinuità

1. L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. (1)
 2. La misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.
 3. L'indennità è corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 aprile di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse (2).
 4. L'INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell'Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 5. L'indennità di cui all'articolo 1 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 611, lettera b), numero 1), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 611, lettera b), numero 2), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.



Ministero della cultura

Articolo 4 Contribuzione figurativa

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.

2. Le giornate riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.

Articolo 5 Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità (1)

1. I lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei programmi nazionali, ivi compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. I contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalità stabilite dall'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il beneficiario dell'indennità di discontinuità, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 611, lettera c), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.



Ministero della cultura

Articolo 6 Incumulabilità con altre indennità

1. L'indennità di discontinuità non è cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI. Non è altresì cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Articolo 7 Contribuzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all'articolo 1 è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La contribuzione di cui al primo periodo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale.

Articolo 8 Disposizioni transitorie

1. Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.

2. Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione



Ministero della cultura

della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3.

3. L'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5,3 milioni di euro per l'anno 2028, 5,4 milioni di euro per l'anno 2029, 5,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5,6 milioni per l'anno 2031, 5,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 5,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

4. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 6, l'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'indennità ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Articolo 9 Disposizioni finanziarie

1. Le prestazioni per l'indennità di discontinuità di cui al presente decreto sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milione di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1 e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consente di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennità di discontinuità, l'INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 3, stabilisce la quota dell'indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 8, comma 3, nonché alle minori entrate derivanti dall'articolo 7 valutate in 4,8 milioni di euro per l'anno 2025, 2,9 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 3,2 milioni di euro per l'anno 2031, 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, per un importo complessivo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 45,2 milioni per l'anno 2024, 51,1 milioni di euro per l'anno 2025, 49,9 milioni di euro per l'anno 2026, 50,6 milioni di euro per l'anno 2027, 51,5 milioni di euro



Ministero della cultura

per l'anno 2028, 52,6 milioni di euro per l'anno 2029, 53,6 milioni di euro per l'anno 2030, 54,7 milioni di euro per l'anno 2031, 55,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 56,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 si provvede: a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2024, 12,4 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12,9 milioni di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno 2028, 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, 13,7 milioni di euro per l'anno 2030, 14 milioni di euro per l'anno 2031, 14,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante le complessive maggiori entrate contributive derivanti dall'articolo 7; b) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028, 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029-2031, 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 8, comma 2; c) quanto a 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 35,5 milioni di euro per l'anno 2027, 36,1 milioni di euro per l'anno 2028, 36,8 milioni di euro per l'anno 2029, 37,5 milioni di euro per l'anno 2030, 38,3 milioni di euro per l'anno 2031, 39 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 29,6 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10 **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ***